

Vicenza, 11 maggio 2021

Delibera Collegio Docenti 11 maggio 2021, n.7

**CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO
ANNO SCOLSTICO 2020/2021**

- Visto il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 1 comma 5, recante le norme per la valutazione degli alunni, attribuisce al Collegio dei docenti il compito di definire "modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio della libertà di insegnamento".
- Visto il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 10". In particolare l'articolo 2, comma 2), 3), 5), 6), 7) e l'articolo 3, comma 1), 2), 3);
- Vista la Nota Miur n.1865 del 10 ottobre 2017;
- il D.M. 741/2017 che disciplina il nuovo esame di stato conclusivo del primo ciclo, in particolare l'art.2
- Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n.22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n.41 e in particolare l'art. 1 comma 2-bis;
- Vista l'Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 ad oggetto "Valutazione finale e periodica degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria";
- Vista la l'Ordinanza Ministeriale n.52 del 3 marzo 2021 "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione a.s.2020/2021";
- Vista la Nota Ministeriale n. 699 del 6 maggio 2021 "Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie - Primo e secondo ciclo di istruzione",

Il Collegio dei Docenti

Tiene conto dei seguenti **requisiti di ammissione alla classe successiva** della secondaria di I grado e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti con delibera n.6 del giorno 11 maggio 2021, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Considera che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, nella nelle 26 febbraio 2021, n. 21.

adotta

i seguenti criteri:

I docenti contitolari della classe/ il Consiglio di classe discutono l'ammissione dell'allievo alla classe successiva tenendo conto di:

Ammissione	Non ammissione
<p>Tendenza al miglioramento, valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comparazione tra la situazione di partenza e quella finale • risultati degli interventi di recupero • impegno nell'esecuzione e nel saper fare • partecipazione alle lezioni e alle attività • la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline nella fase iniziale dell'anno 	<p>Persistenza di difficoltà gravi valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diffuse valutazioni insufficienti nelle discipline • mancanza di progressi durante il percorso scolastico • mancanza di risultati dopo gli interventi di recupero • scarso impegno e ridotta partecipazione alle lezioni e alle attività

<p>successivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • situazioni ostative al proficuo rendimento scolastico • la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica 	<ul style="list-style-type: none"> • comportamento irrispettoso del regolamento di disciplina di istituto e del patto di corresponsabilità • la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica
---	---

I docenti contitolari della classe / il Consiglio di Classe ritengono di ammettere, di norma, alla classe successiva o all'Esame di Stato l'alunno/a che abbia già una ripetenza.

Ammissione alla classe successiva della scuola primaria

Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento.

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di I grado

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza

Il Consiglio di Classe può valutare, di norma, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva in presenza di una media dei voti delle discipline inferiore a 5.5 decimi, considerando i criteri relativi alla non ammissione sopra esposti.

Ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo

Il Consiglio di Classe può valutare, di norma, con adeguata motivazione, la non ammissione all'Esame di Stato in presenza di una media dei voti delle discipline inferiore a 5.5, considerando i criteri relativi la non ammissione sopra esposti.

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale attribuisce un voto di ammissione all'esame espresso in decimi, arrotondando le frazioni decimali pari o superiori allo 0.5 all'unità superiore, le frazioni decimali inferiori allo 0.5 all'unità inferiore.

L'ammissione con voto anche inferiore a 6/10 è deliberata considerando il processo formativo, il livello globale di sviluppo degli apprendimenti e l'evidenza che l'alunno sia in grado di svolgere anche in modo parziale le prove d'Esame.

Linee guida per lo scrutinio finale e l'Esame di Stato

In caso di **non ammissione** va sempre accertato e precisato che:

- le lacune siano a livello gravissimo e diffuse, tali da precludere la frequenza proficua della classe successiva;
- le insufficienze siano nelle discipline difficilmente recuperabili nella pausa estiva e/o in tempi brevi;
- la famiglia sia sempre stata preventivamente informata della grave situazione del figlio;
- durante l'anno risulti a verbale che l'alunno sia stato inserito in attività di recupero;
- i docenti di classe abbiano monitorato attentamente le difficoltà incontrate nel percorso dell'alunno, abbiano proposto, condiviso e verificato gli interventi educativi;
- in fase di scrutinio si imposti una motivazione della "non ammissione" volta anche a suggerire eventuali interventi tesi ad evitare iterazioni di comportamenti inadeguati;
- non sussistano particolari situazioni ambientali ostative (situazione familiare, psicologica, relazionale, di salute, di ripetenza, ecc.) di un proficuo rendimento scolastico;
- sono state attuate azioni per aiutare l'alunno/a a superare la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.